




**Al Dirigente**  
**P.F. Liberalizzazione e semplificazione**  
**delle attività di impresa**

**e p.c. Al Dirigente**  
**Servizio Attività produttive, lavoro,**  
**turismo, cultura e internazionalizzazione**

 **Regione Marche – Giunta Regionale**  
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

**ID: 7515112 | 29/07/2014 | ANC**


**LORO SEDI**

Risposta alla Vs.  
ID\_7220285\_AIA del 12/05/2014

**OGGETTO: Applicazione di norme in tema di autorizzazione unica ambientale (AUA). D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.**

La dirigente della Posizione di funzione Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa, al fine dell'adozione di apposite linee guida regionali da fornirsi ad opera del Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, formula i seguenti quesiti concernenti l'applicazione della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35):

- 1) se tale regolamento si applichi anche nel caso in cui il soggetto gestore dell'impianto non sia un'impresa, ma una ONLUS o un soggetto pubblico;
- 2) se il regolamento non si applichi ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) anche quando il provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), non sostituisce le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, ma coordina i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;
- 3) se tra i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 59 del 2013, sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici






- che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA, rientrino anche gli enti pubblici che, nell'ambito di questi ultimi procedimenti, rilasciavano pareri o contributi tecnici;
- 4) se, qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 del regolamento, si applichino i commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4 che disciplinano la verifica di correttezza formale della domanda e le modalità di integrazione della documentazione presentata per il tramite del SUAP, ovvero se quest'ultimo debba trasmettere la documentazione all'autorità competente alla quale spettano quindi le verifiche medesime;
  - 5) se l'AUA e i provvedimenti da essa sostituiti godano di autonomia provvedimentoale;
  - 6) se la Regione possa individuare un'autorità competente diversa dalla Provincia, come previsto alla lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del regolamento, nel caso in cui l'impianto sia assoggettato solo a uno dei titoli abilitativi sostituiti dall'AUA (es. scarico di acque domestiche).

Preliminarmente si fa rilevare che questa struttura può esprimersi solamente sull'interpretazione delle norme nelle materie di competenza regionale, tra le quali non rientra la tutela dell'ambiente spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione: pertanto, le osservazioni che seguono vengono formulate a mero titolo di collaborazione. Resta opportuno richiedere in proposito l'orientamento dei competenti organi centrali.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Il regolamento di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 disciplina l'AUA quale strumento di semplificazione procedimentale sostitutivo dei sette titoli abilitativi elencati al comma 1 dell'art. 3 e degli eventuali ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale individuati dalle Regioni e dalle Province autonome (art. 3, comma 2). Al fine di risolvere alcuni problemi d'interpretazione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è già intervenuto nella fase di prima applicazione del decreto con una circolare esplicativa (Circ. prot. n. 0049801 del 7/11/2013). Tenuto conto anche di quanto chiarito con tale circolare, sui singoli quesiti si ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni.

- 1) Con riferimento all'ambito di applicazione dell'AUA, va rilevato che secondo l'art.1, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013, il regolamento si applica non solo a determinate categorie di imprese (le piccole e medie imprese), ma anche a tutti "gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale". Il che lascia intendere che si applica agli impianti indicati indipendentemente dalla natura del soggetto gestore e quindi anche quando il soggetto gestore è una grande impresa (come precisa espressamente la citata circolare) ovvero altro ente, anche non lucrativo, come nel caso delle ONLUS o dei soggetti pubblici.
- 2) L'art. 1, comma 2, del citato d.P.R. prevede che il regolamento non si applichi "ai progetti sottoposti a VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il





provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La normativa regionale in materia ha disciplinato due diverse figure di provvedimenti di VIA:

- a) l'art. 16, comma 1 della l.r. n. 3/2012 prevede che, qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce;
- b) l'art. 16, comma 2, prevede invece che, qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori di cui al precedente art. 12, comma 4.


Se pertanto è evidente che la prima tipologia di provvedimento di VIA di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale rientri a pieno titolo tra le esclusioni previste dal regolamento, non è altrettanto chiaro se vi si possa ricondurre anche la tipologia di provvedimento di VIA disciplinata dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge regionale.

Il tenore letterale dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 59, riferendosi al provvedimento di VIA che comprende e sostituisce tutti gli altri atti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006, sembra non contemplare l'ipotesi del mero coordinamento che non produce l'effetto di "comprendere", vale a dire di "inglobare", tutti gli altri atti. In tale ultima ipotesi pare dunque applicarsi il procedimento di AUA.

Una siffatta conclusione sembra avvalorata anche da argomenti di ordine logico.

Infatti in tal modo l'AUA, che è concepita quale strumento di semplificazione procedimentale, assicura l'unità del provvedimento nei casi in cui mancava il provvedimento unico, essendo quello di VIA solo uno strumento per coordinare, e non per sostituire, gli altri atti amministrativi da rilasciare.

- 3) L'art. 2, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 59 del 2013 definisce quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA. Quindi, la platea dei soggetti competenti ricomprende anche le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che rilasciavano pareri o contributi tecnici confluenti nei procedimenti sostituiti dall'AUA.
- 4) Il comma 7 dell'art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 disciplina il caso in cui sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA e non altri titoli abilitativi. In tal caso il SUAP deve trasmettere "la relativa documentazione all'autorità competente per l'AUA, che, ove previsto, convoca la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della l. n. 241 del 1990, adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo". Ora,






sebbene il comma 7 non richiami i precedenti commi 1, 2 e 3, si deve ritenere che questi si applichino anche in questo caso. Infatti tutto l'art. 4 sembra individuare un'unica procedura per il rilascio dell'AUA (tanto è vero che lo stesso articolo è rubricato "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale"). I primi tre commi di tale articolo disciplinano l'attività di acquisizione dei dati alla data di presentazione della domanda al SUAP, l'immediata trasmissione di questa all'autorità competente, la verifica della correttezza formale della stessa (che viene espletata dal SUAP in accordo con la medesima autorità competente) e l'eventuale integrazione documentale.

Il comma 7, rispetto alla procedura delineata negli altri commi, contiene solo una variante per il caso previsto, cioè l'indizione della conferenza dei servizi ad opera dell'autorità competente in luogo del SUAP. Dunque, sebbene tale comma 7 non richiami i primi tre commi, è da ritenere che l'attività di acquisizione dei dati, relativa alla medesima procedura, come disciplinata dall'articolo in esame, sia sempre quella da essi prevista e che spetti sempre al SUAP effettuare le verifiche previste con le modalità indicate.

- 5) I singoli provvedimenti, in quanto sostituiti dall'AUA, perdono la loro "autonomia" e confluiscono in un unico titolo abilitativo. L'AUA, infatti, è il provvedimento "unico" che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale elencati all'art. 3. Non è chiaro, però, nel testo del regolamento quale sia la competenza rispettiva dell'autorità competente e del SUAP. La lett. b) del comma 1 dell'art. 2 (Definizioni) dispone che l'autorità competente è "competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA" la quale autorizzazione, tuttavia precisa, "confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dal SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 o nella determinazione motivata di cui all'art. 14 ter, comma 6 bis, della l. n. 241 del 1990". A sua volta, l'art. 4, nel disciplinare la procedura dell'AUA, distingue fra adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente e rilascio del titolo da parte del SUAP. Il comma 5 del medesimo art. 4 torna poi ad affermare che l'AUA è adottata dall'autorità competente e "confluisce nella determinazione motivata di cui all'art. 14 ter, comma 6 bis, della l. n. 241/1990". Si tratta di formulazioni che, soprattutto per il non felice coordinamento con la normativa sul SUAP (il cit. d.P.R. n.160 del 2010) e sulla conferenza di servizi (artt.14 e ss. della l. n. 241 del 1990), sembrano lasciare incerta l'individuazione dell'organo competente ad adottare il provvedimento finale. Va ritenuto tuttavia che il provvedimento unico, sostitutivo di tutti i titoli abilitativi, è adottato dall'autorità competente, mentre spetta al SUAP il compito di tenere in via esclusiva i rapporti con il gestore, ivi compreso il rilascio del provvedimento, come stabilisce il cit. d.P.R. n. 160 e come conferma il comma 8 dell'art. 4, che individua il SUAP quale unico referente per il richiedente in ordine alle comunicazioni dell'autorità competente e alle informazioni sulla documentazione da presentare.
- 6) L'art. 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 59 del 2013 definisce "autorità competente la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale". La Regione, quindi, può individuare, mediante apposita disposizione legislativa, un'autorità competente diversa dalla Provincia, ciò anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato solo a uno





**GIUNTA REGIONE MARCHE**  
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI  
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA

dei titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, come contemplato dal comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. citato.

*F. Co* IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Paolo LONDRILLO)

*F. Co* PER IL COMITATO TECNICO  
(Avv. Galileo Omero MANZI)

*F. Co* IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
CONSULENZA E BUR  
(Antonella NOBILI)

*F. Co* (Prof. Giorgio PASTORI)

*F. Co* (Prof. Barbara RANDAZZO)

IAP

**REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE**  
**SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI**

La presente copia, composta di n. ...5..... fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, il 29.07.2014.....

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Det. Paolo LONDRILLO)